



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CESARE BATTISTI"

Via dei Lauri 1 00049 Velletri (RM) - CF 95017570581 – P IVA 13026431000 - Cod Min RMIS05200R

Sede Uffici e Amministrazione Via F. Parri, 14 - 00049 Velletri tel 06 121125645

I n d i r i z z i d i S t u d i o :

Liceo Artistico Sezioni Architettura, Arti Figurative e Design cod. RMSD05201N

Tecnico Agrario cod. RMTA05201L - Agrario Casa Circ. RMTA05202N – Agrario Serale RMTA052501

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale cod. RMRC05201Q

Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio cod. RMTL05201D

Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali cod. RMTD052013

e mail: RMIS05200R@istruzione.it - RMIS05200R@pec.istruzione.it – sito web: www.iisbattistivelletri.edu.it



DISPOSIZIONE APPLICATIVA DEL DIVIETO DI FUMARE

Prot. n. 0011524/U 14-09-2026

Velletri, 14/09/2026

A tutto il personale scolastico, agli alunni, alle famiglie
e a chiunque sia presente nell'Istituto IIS CESARE BATTISTI

sito web

DISPOSIZIONE

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 **si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne.**

Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli studenti ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

Finalità

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

- educare al rispetto delle norme;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CESARE BATTISTI"

Via dei Lauri 1 00049 Velletri (RM) - CF 95017570581 – P IVA 13026431000 - Cod Min RMIS05200R

Sede Uffici e Amministrazione Via F. Parri, 14 - 00049 Velletri tel 06 121125645

I n d i r e z z i d i S t u d i o:

Liceo Artistico Sezioni Architettura, Arti Figurative e Design cod. RMSD05201N

Tecnico Agrario cod. RMTA05201L - Agrario Casa Circ. RMTA05202N – Agrario Serale RMTA052501

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale cod. RMRC05201Q

Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio cod. RMTL05201D

Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali cod. RMTD052013

e mail: RMIS05200R@istruzione.it - RMIS05200R@pec.istruzione.it – sito web: www.iisbattistivelletri.edu.it

SI DISPONE

che i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono i collaboratori della DS e dei Referenti di sede:

VIA PARRI

Prof. Giovanni De Sinno

Prof.ssa Simona Iacobelli

VIA DEI LAURI

Prof.ssa Mariottini

Prof.ssa Paola Gaibisso

Sarà compito dei predetti funzionari:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
- Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CESARE BATTISTI"

Via dei Lauri 1 00049 Velletri (RM) - CF 95017570581 – P IVA 13026431000 - Cod Min RMIS05200R

Sede Uffici e Amministrazione Via F. Parri, 14 - 00049 Velletri tel 06 121125645

I n d i r i z z i d i S t u d i o:

Liceo Artistico Sezioni Architettura, Arti Figurative e Design cod. RMSD05201N

Tecnico Agrario cod. RMTA05201L - Agrario Casa Circ. RMTA05202N – Agrario Serale RMTA052501

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale cod. RMRC05201Q

Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio cod. RMTL05201D

Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali cod. RMTD052013

e mail: RMIS05200R@istruzione.it - RMIS05200R@pec.istruzione.it – sito web: www.iisbattistivelletri.edu.it



dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

- Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CESARE BATTISTI"

Via dei Lauri 1 00049 Velletri (RM) - CF 95017570581 – P IVA 13026431000 - Cod Min RMIS05200R

Sede Uffici e Amministrazione Via F. Parri, 14 - 00049 Velletri tel 06 121125645

I n d i r i z z i d i S t u d i o:

Liceo Artistico Sezioni Architettura, Arti Figurative e Design cod. RMSD05201N

Tecnico Agrario cod. RMTA05201L - Agrario Casa Circ. RMTA05202N – Agrario Serale RMTA052501

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale cod. RMRC05201Q

Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio cod. RMTL05201D

Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali cod. RMTD052013

e mail: RMIS05200R@istruzione.it - RMIS05200R@pec.istruzione.it – sito web: www.iisbattistivelletri.edu.it



Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Ricorsi

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- ✓ se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- ✓ se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Stefania Ciarla



Firmato digitalmente da:

Stefania Ciarla